

Pubblicato il 16/11/2020

N. 01041/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00569/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2020, proposto dalla società

OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello 40;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Presidenza, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita'-Distretto Minerario di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brolo, via Dante, n. 3;

per la riforma

dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 685/2020 del 26/03/2020, resa tra le parti, dal TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, a seguito di Opposizione avverso il decreto di perenzione n. 480/2019, pubblicato il 19/07/2019 che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio in relazione al ricorso numero di registro generale 2351 del 2013.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di OMISSIS S.r.l., della Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente, della Regione Siciliana - Presidenza e dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita'-Distretto Minerario di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell'art.4 del d.l. n. 84/2020 e del d.l. n.137/2020, il Cons. Maria Stella Boscarino;

Considerato presente l'avvocato Natale Bonfiglio;

1. L'appellante premette che incardinava ricorso avanti al T.A.R. Sicilia n. 2351/2013 R.G. a ministero degli avv.ti Nicola Massimo Marchese e Luana Gina Natoli; in seno al presente procedimento venivano proposti n. 3 motivi aggiunti rispettivamente in data 22.07.2014; 26.04.2016 e 14.09.2016.

Con il secondo motivi aggiunti del 14 aprile 2016, la Inerti Bruno srl era difesa dall'avvocato Paolo Starvaggi e Massimo Nicola Marchese, con il terzo motivi aggiunti, del 14.09.2016, i procuratori Paolo Starvaggi e Massimo Nicola Marchese indicavano per le comunicazioni di cancelleria l'indirizzo Pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it.

Con memoria di costituzione di nuovo procuratore del 16.03.2016, l'avv. Paolo Starvaggi si costituiva nell'interesse della ricorrente, in sostituzione dell'avv. L. Natoli, dichiarando al contempo di eleggere domicilio all'indirizzo pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it.

Con provvedimento n. 480/2019, veniva dichiarata la perenzione del ricorso e dei relativi motivi aggiunti. Il provvedimento veniva comunicato esclusivamente all'indirizzo pec:

massimo.marchese@avvocatipatti.it; similmente alla precedente comunicazione da parte del TAR Sicilia – Palermo del deposito del decreto di perenzione.

Veniva quindi proposta opposizione avverso il predetto decreto, che veniva respinta dal T.A.R. con l'ordinanza impugnata, che ha applicato l'art. 136, comma 1, ultima parte, c.p.a., a mente del quale “Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”.

2. L'appellante ne chiede la riforma, invocando la circolare del 23/04/2014 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, nella parte in cui prescrive che “in caso di indicazione di più indirizzi PEC da parte dei difensori componenti il collegio difensivo, la comunicazione a mezzo PEC andrà effettuata all'indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che il collegio difensivo dichiari, nel ricorso o con atto successivamente depositato in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEC, corrispondente ad uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi”.

L'appellante adduce che è questa la ipotesi che si è verificata nel caso di specie, in cui il collegio difensivo (costituito dagli avvocati, Massimo Nicola Marchese e L. Natoli, quest'ultima sostituita dall'avv. Paolo Starvaggi aveva formalmente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni unicamente all'indirizzo pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it.

3. Nebrodi Inerti s.r.l., costituitasi in giudizio, con memoria eccepisce:

I. L'improcedibilità dell'appello sotto il profilo della tardività, in quanto il termine ex art. 92 c.p.a per proporre appello avverso l'ordinanza del Tar che ha respinto l'opposizione al decreto presidenziale di perenzione, termine dimidiato, quindi di trenta giorni, decorrerebbe dalla data in cui la segreteria ha dato comunicazione alla parte dell'ordinanza con la quale il TAR ha respinto l'opposizione a decreto di perenzione, in applicazione del disposto dell'art. 85, commi 6 e 7 (nella specie il 26 marzo 2020, data in cui la P.E.C. è stata inviata con successo a massimo.marchese@avvocatipatti.it come può essere apprezzato dal fascicolo telematico).

II. In via subordinata deduce l'inammissibilità del ricorso in appello perché l'appellante non avrebbe censurato il capo dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ancorato il rigetto dell'opposizione al decreto di perenzione all'applicabilità dell'art. 136, comma 1, ultima parte, c.p.a.

Sotto ulteriore profilo eccepisce l'inammissibilità del gravame sotto l'aspetto della genericità.

Infine, l'appello di Inerti Bruno s.r.l. sarebbe inammissibile per essere stata formulata una nuova (e diversamente articolata) opposizione al decreto di perenzione, inammissibile in appello ai sensi dell'art. 104 del c.p.a.

III Si deduce poi l'infondatezza del gravame, richiamando le disposizioni di cui al D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, articolo 7, in virtù delle quali trovano applicazione le modalità di effettuazione e di

perfezionamento dell'efficacia delle comunicazioni a mezzo P.E.C. disciplinate dall'art. 136 del codice del processo amministrativo, che ha superato la disciplina interpretata dalla Circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 23 aprile 2014, come è stato chiarito con la sentenza del C.G.A. Regione Siciliana, 28/03/2019, n.283.

Nel caso specifico, ciascuno dei due difensori, nell'epigrafe dell'atto sottoscritto, ha indicato il relativo indirizzo P.E.C. ai fini della ricezione delle comunicazioni di segreteria; nessuno dei due difensori avrebbe potuto unilateralmente eliminare l'indirizzo P.E.C. specificato dall'altro; le indicazioni contenute nelle procure ad litem non sono all'uopo idonee.

4. L'appellante replica adducendo che la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai attestata su una posizione interpretativa dell'art. 85, comma 8, c.p.a. diversa da quella prospettata da controparte, nel senso che il termine suscettibile di dimezzamento non è quello dell'art. 85 comma 3, espressamente riferito all'opposizione del decreto presidenziale davanti al Collegio, bensì quello ordinario di impugnazione, che da sei mesi si dimezza a tre, da ciò conseguendo la tempestività del ricorso (CGARS, decreto 8 aprile 2020, n. 271; Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 7 giugno 2019, n. 3861).

Contesta, poi, l'eccezione di inammissibilità: l'appello articola inequivocabilmente l'argomentazione secondo la quale, a fronte della specifica indicazione di un indirizzo al quale inviare le comunicazioni – come avvenuto nella fattispecie con la memoria di costituzione di nuovo procuratore del 16.03.2016, nonché con i motivi aggiunti del 14.09.2016 - non poteva valere il principio secondo cui la notifica ovvero le comunicazioni di cancelleria sono validamente effettuate all'indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia facente parte del collegio difensivo.

L'appello appare quindi ammissibile ai sensi dell'art. 101 c.p.a. mentre non si comprende il richiamo all'art. 101, comma 2, dato che non vi sono state domande od eccezioni dichiarate assorbite dall'ordinanza impugnata.

Sarebbe, poi, inconferente la giurisprudenza citata, che anzi riguarda caso speculare.

L'appellante invoca una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 136 c.p.a. alla quale consegue la nullità del decreto di perenzione per difetto di comunicazione dell'avviso (ex art. 82 c.p.a.) al domicilio digitale ritualmente comunicato e depositato in cancelleria con i motivi aggiunti e con la memoria di costituzione di nuovo procuratore.

5. Nebrodi Inerti s.r.l. ha presentato istanza per la discussione da remoto ex D.L. n. 137/2020.

Inerti Bruno s.r.l. ha prodotto atto di opposizione alla discussione da remoto per tardività e note per la C.C. dell'11.11.2020, insistendo per l'invocata declaratoria di improcedibilità (per tardività), e/o inammissibilità (per la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.a.) e/o infondatezza dell'appello interposto da Inerti Bruno s.r.l., come evidenziata con il deposito documentale del 15.10.2020 e con la memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a. del 26.10.2020.

6. Il Collegio ritiene l'opposizione fondata.

6.1. Quanto alla pretesa tardività, si rileva che l'avviso di segreteria è stato inoltrato, come rilevato dalla stessa Inerti Bruno, all'indirizzo PEC massimo.marchese@avvocatipatti.it, sulla cui inidoneità si dirà infra. Da tale comunicazione non poteva quindi decorrere il termine per proporre l'opposizione (e tanto esime dall'indugiare sulla consistenza di tale termine).

6.2. Non sussistono i profili di inammissibilità sollevati dalla Inerti Bruno, in quanto con unica, articolata, censura l'appellante ha dedotto la "ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI PERENZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.136

C.P.A. E 16 SEXIES D. L.N. 179/2012”, argomentando circa la prevalenza delle disposizioni dettate dalla circolare del 23/04/2014 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, nella parte in cui ha stabilito che “ *in caso di indicazione di più indirizzi PEC da parte dei difensori componenti il collegio difensivo, la comunicazione a mezzo PEC andrà effettuata all'indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che il collegio difensivo dichiari, nel ricorso o con atto successivamente depositato in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEC, corrispondente ad uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi?*”, e adducendo che quest’ultima sarebbe la fattispecie in esame. La parte ha quindi chiaramente formulato la propria censura avverso l’ordinanza appellata che, a suo dire, avrebbe dovuto applicare le disposizioni di cui alla citata circolare, dalla quale scaturirebbe la prevalenza dell’indirizzo indicato dai difensori.

La censura era stata analogamente formulata nell’opposizione in primo grado e non appare affatto generica.

6.3 Nel merito, l’opposizione è fondata e dev’essere accolta.

Il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado veniva proposto a ministero dell’avv. Nicola Massimo Marchese; il primo ricorso per motivi aggiunti, dallo stesso e dall’avv. Luana Gina Natoli; il secondo motivi aggiunti, dagli avv. Paolo Starvaggi e Massimo Nicola Marchese.

Con il terzo motivi aggiunti, gli avv. Paolo Starvaggi e Massimo Nicola Marchese indicavano per le comunicazioni di cancelleria l’indirizzo Pec avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it, coerentemente con la procura alle liti, con la quale la ricorrente eleggeva domicilio digitale all’indirizzo Pec avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it.

Con memoria di costituzione di nuovo procuratore, l’avv. Paolo Starvaggi si costituiva nell’interesse della ricorrente in sostituzione dell’avv. L. Natoli, dichiarando al contempo di eleggere domicilio all’indirizzo pec:

avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it, anche qui in conformità alla procura alle liti all'uopo rilasciata che indicava la medesima elezione di domicilio digitale.

Risulta, pertanto, che entrambi gli avvocati del collegio difensivo (essendo stata l'avv. Natoli sostituita) eleggevano domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Starvaggi, coerentemente con il contenuto delle procure rilasciate dall'impresa.

Il T.A.R. ha ritenuto irrilevanti tali manifestazioni di volontà; dall'art.136 c.p.a. deriverebbe la facoltà per le segreterie di trasmettere le comunicazioni ad uno qualsiasi degli indirizzi digitali dei componenti del collegio difensivo, a dispetto della volontà espressa dalla parte e dai propri difensori.

Il Collegio ritiene però che della richiamata disposizione processuale debba darsi una lettura costituzionalmente orientata, che assicuri il rispetto del diritto alla difesa sancito dall'art.24 Cost.

In tale ottica, la regola della sufficienza di una sola notifica ad uno qualsiasi degli avvocati componenti il collegio difensivo deve ritenersi regola residuale, applicabile, cioè, laddove non vi sia espressa elezione di domicilio, ma non quando elezione di domicilio vi sia stata – come nel caso in esame-, ignorare la quale comporterebbe una sovrapposizione alla volontà espressamente manifestata dal legale (e dal cliente, nel caso in questione), laddove sia stato scelto il domicilio digitale di uno dei difensori, senza peraltro che a tale sacrificio corrisponda un apprezzabile interesse dell'amministrazione, giacché curare le notificazioni presso il domicilio eletto in uno degli atti di parte non implica un incombente particolarmente gravoso a carico delle segreterie.

D'altra parte, una differente interpretazione porrebbe seri dubbi di costituzionalità della norma, in quanto idonea a comprimere eccessivamente il diritto alla difesa, in un contesto di elevato tecnicismo (rapidamente) imposto dal processo telematico: si pensi all'ipotesi della scelta (da parte del cliente) di un legale che, per condizioni

personali (scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici dovuta all'età o alla formazione culturale) o logistiche (dotazione informatica vetusta e non sostituibile in un momento di gravissima crisi economica quale quella attuale; studio professionale in zona scarsamente servita dalle reti informatiche), non sia in grado di curare gli adempimenti informatici (tra i quali la ricezione delle comunicazioni di segreteria) e pertanto provveda ad ovviare a tale difficoltà associando alla difesa altro collega al quale affidare detto compito (analogamente a quanto in precedenza avveniva mediante la domiciliazione "fisica" da parte di avvocati di foro diverso da quello del giudice adito): non si comprende perché debba essere, del tutto irragionevolmente, preclusa tale facoltà, con conseguente limitazione alla libera scelta del legale di fiducia.

Soccorre allora il principio secondo il quale le norme vanno interpretate *secundum* (e non *contra*) constitutionem, ove possibile.

Pertanto, fermo restando che, in presenza di più difensori, è sufficiente la notifica ad uno solo, deve ritenersi che questi vada individuato, in presenza di espressa elezione di domicilio digitale, presso quest'ultimo indirizzo.

In ogni caso, - anche a non volere considerare assorbenti le superiori considerazioni- ricorrono all'evidenza i presupposti per il riconoscimento del beneficio dell'errore scusabile, stante che l'applicazione della disposizione processuale nel senso ritenuto dall'ordinanza appellata, per un verso, espone la norma a sospetto di incostituzionalità, per altro verso, si pone in antitesi con il previgente sistema processuale, precludendo la libera scelta della domiciliazione legale, di guisa che può essersi ragionevolmente ingenerato in capo ai difensori il dubbio interpretativo.

7. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'ordinanza appellata, la pronuncia di perenzione dev'essere revocata, con conseguente rimessione della causa sul ruolo del Tar Sicilia.

8. La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di questa fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello, e, in riforma dell'ordinanza appellata, revoca la pronuncia di perenzione di cui al D.P. n.480/2019, con conseguente rimessione della causa sul ruolo del Tar Sicilia, al quale dispone che venga trasmesso il fascicolo processuale a cura della Segreteria.

Spese compensate.

Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 tenutasi da remoto con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Stella Boscarino

IL PRESIDENTE
Fabio Taormina

IL SEGRETARIO